



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 171 della Giunta Comunale

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE EX L.P. 11/2007 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON D.P.P. 03.11.2008 N. 51-158/LEG., CON ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI MONCLASSICO PER LA GESTIONE DELLA STRADA DI TIPO B MALGA GREA.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** mese di **settembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE EX L.P. 11/2007 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON D.P.P. 03.11.2008 N. 51-158/LEG., CON ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI MONCLASSICO PER LA GESTIONE DELLA STRADA DI TIPO B MALGA GREA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come la strada forestale di tipo B denominata Malga Grea, transitando su beni di proprietà del Comune di Malè ma consentendo l'accesso a proprietà boscate del comune di Monclassico ha sempre rappresentato uno ostacolo al transito di censiti di quest'ultimo comune ed in primis per i Cacciatori che, da tempo, chiedono risposta alle loro esigenze.

Dato atto come l'Associazione Cacciatori di Monclassico con nota dd. 29.12.2011, ns. prot. n. 12536, aveva formalmente chiesto l'individuazione della stessa, ex art. 22 bis della D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg., quale strada forestale di arroccamento rispetto ai vasti compendi montani di cui costituisce la via principale d'accesso alle porzioni sommitali, di interesse per la corretta gestione faunistica del territorio di competenza.

Che in ragione di ciò sono stati promossi ripetuti incontri a seguito dei quali, formalmente rinunciato l'Associazione a portare avanti detta istanza, il Comune aveva assunto l'impegno a regolare convenzionalmente l'uso della stessa così da poter rilasciare permessi al transito a favore degli Associati, con l'onere per questi di eseguire interventi di sistemazione della pista forestale per 32 ore all'anno, considerato anche il maggior uso fatto dagli stessi.

Considerato come a seguito di incontri tenuti fra i sunnominati soggetti, finalizzati alla definizione di un accordo convenzionale, si era potuto codificare uno schema di convenzione giudicato meritevole di approvazione giusta deliberazione n. 183 dd. 12.09.2012.

Che risultando in scadenza l'accordo, in data 17 settembre 2015 la suddetta associazione ha rinnovato la richiesta di rinnovo per un quinquennio della suddetta convenzione giudicata da tutte le parti interessate utile, vero che i diversi interlocutori coinvolti hanno onorato gli impegni a diverso titolo assunti.

Dato atto come l'assunzione del presente atto non comporta oneri finanziari per cui non necessita acquisire il relativo parere.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'accordo di gestione della strada forestale di tipo B Malga Grea, come risultante dallo schema di convenzione citato in premessa che nei suoi 6 articoli ha trovato la condivisione dell'Associazione Cacciatori di Monclassico, accordo a cui si riconoscerà validità quinquennale.
2. Di dare atto che il testo, che della presente forma parte integrante e sostanziale, verrà sottoscritto dal Sindaco unitamente al Presidente della Associazione, dando facoltà ad assumere in sede di rinnovo ogni conseguente impegno, per quanto di sua competenza.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **02.10.2015** al giorno **12.10.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **30.09.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

COMUNE DI MALÈ

ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI MONCLASSICO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRADA MALGA GREA

In conformità agli atti di competenza regolarmente assunti, i sotto indicati soggetti:

COMUNE DI MALÈ e ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI MONCLASSICO

Nelle persone dei signori;

- PAGANINI BRUNO, nato a Malè (TN) il 13.02.1950, Sindaco pro tempore del Comune di Malè, a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 171 dd. 29.09.2015, domiciliato per la carica in Malè, piazza R. Elena civ. n. 17, codice fiscale 00378700223;
- MOCATTI SILVANO, nato a Cles (TN) il 01/09/1965, Presidente pro tempore dell'Associazione Cacciatori di Monclassico, domiciliato per la carica in Monclassico (TN), Via Salita di Amblai, civ. n. 1, codice fiscale 92003720221;

stabiliscono di sottoscrivere un accordo, finalizzato al miglior utilizzo della strada forestale di tipo B denominata e nota come Malga Grea.

ART. 1

Scopo della presente convenzione è quello di provvedere alla cogestione della strada di tipo B Malga Grea, come individuata da planimetria allegata.

ART. 2

L'accordo avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo disdetta da comunicarsi da ciascuna delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza. La presente convenzione si dovrà intendere risolta nel caso di inadempienza degli obblighi assunti dalla Sezione Cacciatori di Monclassico, comunque previo obbligo di invio di formale atto di diffida con contestuale assegnazione di un termine non inferiore a giorni 10 per l'esecuzione degli adempimenti di competenza.

ART. 3

L'Associazione Cacciatori di Monclassico, con la firma del presente atto, s'impegna a provvedere alla pulizia periodica delle canalette stradali ed alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo taglio ramaglie, riporto materiale per livellamento sede stradale in presenza di buche, messa in opera canalette ecc.) sulla strada in oggetto, garantendo 32 ore lavorative

all'anno. Tempi e modalità di intervento saranno concordate tra gli enti sottoscrittori al fine di assicurare la verifica del rispetto degli impegni reciprocamente assunti.

ART. 4

Il Comune di Malè si impegna ad autorizzare gli associati dell'Associazione Cacciatori di Monclassico al transito sulle strade di cui alla presente convenzione, per il solo esercizio dell'attività venatoria nei periodi durante i quali è autorizzata e segnatamente dal 1° maggio al 31 dicembre di ogni anno. Il comune di Malè rilascerà le autorizzazioni personali previste dalla L.P. 11/2007 e regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 03.11.2008 n.51-158/Leg.. Il rilascio è subordinato alla presentazione da parte di ciascun beneficiario di idonea istanza al Comune di Malè ed assolvimento degli obblighi connessi. Il periodo di validità delle autorizzazioni al transito non può in ogni caso superare il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate

ART. 5

Con la sottoscrizione della presente l'Associazione Cacciatori di Monclassico rinuncia a presentare istanza finalizzata alla individuazione di strade di arroccamento a sensi dell'art. 22 bis del D.P.P. 03.11.2008 n.51-158/Leg sulle proprietà dell'A.S.U.C. di Bolentina.

ART. 6

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni provinciali vigenti in materia ed alle norme dell'Ordinamento dei Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Malè lì

IL SINDACO
Paganini Bruno

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CACCIATORI
Mocatti Silvano